

**STATUTO DELLA FONDAZIONE
PromoSienArezzo**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1

- Denominazione e sede -

1. È costituita per iniziativa del Socio Fondatore Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Arezzo - Siena la "Fondazione PromoSienArezzo", con fini di promozione imprenditoriale, territoriale, culturale e di ricerca.
2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Essa risponde allo schema ed ai principi della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni di diritto privato, disciplinato giuridicamente ed in via principale dagli artt. 12 e seguenti del codice civile.
3. La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica ed opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione.

Articolo 2

- Scopo -

1. La Fondazione ha lo scopo di perseguire interessi generali ed esercita la propria libera azione in armonia con le funzioni istituzionali proprie della Camera di Commercio di Arezzo -Siena su tutto il territorio nazionale.
2. La Fondazione realizza attività conoscitive, di ricerca e di promozione dirette a stimolare ed assistere la costituzione, lo sviluppo e la competitività delle imprese, con particolare attenzione alla realtà di Arezzo, Siena e del loro territorio provinciale, in linea con le vigenti programmazioni nazionali ed europee, attraverso la realizzazione di attività di informazione, formazione, innovazione e ricerca sia attraverso progetti operativi propri che mediante l'erogazione di finanziamenti da parte di terzi.
3. Con tali attività la Fondazione intende favorire la crescita imprenditoriale sia quantitativa che qualitativa, avendo come criterio fondamentale agevolare la crescita di una imprenditorialità avanzata, connotata dalla massima efficacia sul mercato locale, nazionale ed internazionale.
4. La Fondazione svolge attività finalizzata al sostegno e allo sviluppo del sistema economico, persegue i propri scopi istituzionali a favore di tutti i settori economici facenti capo alla Camera di Commercio stessa mediante attività di promozione, sviluppo e formazione per il sistema economico locale, nonché di supporto alle attività e ai servizi camerali ordinari e straordinari. La Fondazione persegue gli scopi sopra elencati in ambito locale, nazionale ed internaziona-

Manno (rucci)

le. La Fondazione potrà promuovere e realizzare ogni attività ritenuta utile per il raggiungimento dello scopo e a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) promuovere, progettare, gestire e coordinare attività di informazione, orientamento e formazione sulle principali politiche nazionali, europee e degli organismi sovranazionali a supporto dello sviluppo e della competitività delle imprese, anche tramite l'organizzazione di eventi e di convegni;

b) promuovere, progettare, gestire e coordinare attività finalizzate alla costituzione di nuove imprese, mediante attività di informazione, orientamento, formazione e assistenza dallo sviluppo dell'idea fino all'avvio dell'attività; potrà a tale scopo e sempre fino all'avvio dell'attività anche assumere la veste di promotore nella costituzione di società per pubblica sottoscrizione o di socio fondatore in imprese e società; potrà acquistare partecipazioni in imprese e società;

c) promuovere, progettare, gestire e coordinare interventi volti all'ottenimento di finanziamenti, anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea inerenti agli scopi della Fondazione;

d) promuovere, progettare, gestire e coordinare attività di promozione delle imprese delle provincie di Arezzo e Siena sui principali mercati esteri, nonché supportare le imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Sistema camerale, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative;

e) attività di ausilio ai processi di internazionalizzazione delle imprese con particolare riferimento a sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica, nonché alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese.

f) realizzare conferenze, seminari, convegni, incontri promozionali e culturali in tema di internazionalizzazione;

g) partecipare a Reti di Imprese ed Associazioni, Consorzi, Enti od altri soggetti, che abbiano scopi complementari o connessi al proprio o che siano da essa promosse;

h) promuovere, progettare, gestire e coordinare per conto dei soci, e delle imprese associate della provincia di Arezzo e Siena, rapporti di collaborazione con Enti e piattaforme di cooperazione attive in ambito locale, nazionale ed internazionale a supporto della competitività delle imprese.

5. Per il raggiungimento di tali finalità la Fondazione potrà svolgere, strumentalmente e senza scopo di lucro, qualsiasi attività diretta a favorire la scelta del territorio, quale sede di eventi sportivi, congressuali, espositivi, fieristici, di affari e di turismo, nel

rispetto della normativa vigente.

6. I servizi promozionali e organizzativi potranno essere svolti, oltre che a favore dei soci, anche a favore di altri Enti ed operatori del settore, a fronte di specifica copertura finanziaria.

Articolo 3

- Attività strumentali -

1. La Fondazione si riserva, al fine del miglior perseguimento degli scopi statutari, la facoltà di svolgere ogni attività, consentita dalla legge, inerente, connessa o comunque strumentale rispetto a quella principale. In particolare, la Fondazione, nel perseguimento dei propri scopi statutari, potrà svolgere tutte le attività connesse agli scopi statutari, in quanto integrative degli stessi e nei limiti consentiti dalla legge, ed effettuare ogni operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile al perseguimento degli scopi statutari, nei limiti stabiliti dalle disposizioni normative di volta in volta in vigore.

2. A titolo meramente esemplificativo e non tassativo la Fondazione può, fra l'altro:

- a) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi;
- b) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;
- c) amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture culturali o di ricerca delle quali le sia affidata la gestione;
- d) promuovere o svolgere attività di ricerca, consulenza e trasferimento tecnologico.

TITOLO II

SOCI

Articolo 4

- Fondatori -

1. Socio Fondatore è la Camera di Commercio Arezzo - Siena; possono diventare tali solo altri Enti Pubblici, secondo le modalità previste dall'art. 5 dello Statuto, dietro parere favorevole della Camera di Commercio stessa.

Articolo 5

- Categorie di Soci -

1. Sono Soci della Fondazione tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che condividono le finalità e gli scopi della Fondazione, contribuiscono al loro raggiungimento anche mediante la loro partecipazione personale e diretta alle sue attività di studio, ricerca e documenta-



Manna (user)

zione, accettano il presente Statuto e abbiano fatto domanda di adesione accolta dagli organi statutari.

2. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, sentito il Comitato di Indirizzo (ove nominato) e con il parere favorevole della maggioranza dei membri espressi dai Soci Fondatori, può attribuire la qualifica di Socio, secondo le qualificazioni previste nel presente articolo in ragione:

- a) della natura pubblica o privata del richiedente;
- b) della rilevanza del suo contributo scientifico o organizzativo all'attività della Fondazione;
- c) dei meriti acquisiti nel campo di attività della Fondazione;
- d) dell'entità del suo contributo al patrimonio della Fondazione.

3. Si acquista la qualifica di Socio solo successivamente al versamento della quota a Fondo di Dotazione e della quota annuale di partecipazione.

4. Sono soci Promotori quei soggetti di particolare rilievo a livello territoriale, nazionale e internazionale, che intendono dare un contributo significativo alle attività della Fondazione con contributi finanziari o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, ovvero con attività, anche professionali ed il tutto anche destinato a specifici scopi o impieghi.

5. Sono soci Ordinari le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole od associate, e gli enti, anche esteri, in genere, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali.

6. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato di Indirizzo (ove nominato), stabilisce annualmente la quota annuale di partecipazione di ogni categoria di socio e, su progetti specifici pluriennali, anche per singolo socio.

Articolo 6

- Perdita dalla qualità di Socio e Recesso -

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata con la maggioranza di cui al comma seguente, dichiara la perdita della qualità di Socio nei seguenti casi di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, quali:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dallo Statuto;
- b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con gli obblighi di correttezza e di leale collaborazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

2. La perdita della qualità di Socio è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione adottata a maggioranza semplice nel caso di cui alle lettere a) e c) del precedente comma, e con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri nei casi di cui alla lettera

b).

3. Tutti i Soci, inclusi i Fondatori, possono in qualsiasi momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte per l'anno in corso.

4. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso decorre dall'anno successivo a quello in cui se ne fa richiesta.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE

Articolo 7

- Organi della Fondazione -

1. Gli organi della Fondazione sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori o Revisore Unico;

e) il Comitato di Indirizzo, ove nominato.

2. Tutte le cariche previste dal presente articolo, salvo quella dell'Organo di controllo sono gratuite.

Articolo 8

- Assemblea dei Soci -

1. Alla convocazione delle Assemblee provvede il Presidente. La convocazione è effettuata mediante comunicazione ai Soci della data, dell'ora e del luogo della riunione, nonché dell'ordine del giorno. L'avviso di convocazione è comunicato per posta elettronica ordinaria o certificata, o lettera raccomandata, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza e la partecipazione può essere autorizzata anche in audio o in videoconferenza. Lo stesso avviso potrà prevedere anche il luogo, la data e l'ora della riunione in seconda convocazione, qualora in prima convocazione non fosse raggiunto il quorum necessario per deliberare.

2. Quando la convocazione dell'Assemblea è richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione ovvero da un quinto dei Fondatori o da un quarto dei Soci, il Presidente vi provvede senza indugio convocando la riunione per una data non posteriore a quindici giorni dalla richiesta e inserendo in ogni caso nell'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti. Ove il Presidente non provveda tempestivamente, la convocazione può essere validamente disposta da qualunque membro del Consiglio di Amministrazione.

3. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale di partecipazione alla Fondazione.

4. Ogni Socio in regola col pagamento della quota annuale di partecipazione ha diritto ad un voto. Ciascun Socio potrà farsi rappresenta-



Albano (u...)

re da altro Socio, conferendogli una delega scritta.

5. L'Assemblea, ferme le altre competenze attribuitegli dallo Statuto, deve essere convocata:

- entro il 30 aprile di ogni anno per approvare il bilancio e le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto;

- entro il 31 ottobre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo relativo al futuro esercizio finanziario della Fondazione e determina l'ammontare delle quote di partecipazione per l'anno successivo.

6. L'Assemblea delibera eventuali modifiche statutarie, nonché l'eventuale scioglimento della Fondazione, con le maggioranze previste all'art. 20.1.

7. L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita se vi sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto. Essa delibera, salvo quanto al punto precedente, a maggioranza assoluta dei Soci presenti o rappresentati. È comunque necessario il voto favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori.

8. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. È comunque necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci Fondatori.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, ovvero da altra persona nominata dall'Assemblea fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

10. Delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dovrà essere redatto verbale da annotare nel relativo libro, a cura del Presidente. Il verbale resterà a disposizione dei Soci unitamente agli eventuali documenti allegati.

Articolo 9

- Consiglio di Amministrazione -

1. L'Assemblea Ordinaria della Fondazione determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione tra un minimo di tre e un massimo di cinque, compreso il Presidente. Essi sono eletti dall'Assemblea ordinaria fra i Soci ai sensi del comma successivo. L'incarico è gratuito.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono designati per un numero pari alla maggioranza degli stessi, ovvero due in caso di Consiglio di tre membri oppure tre nel caso di Consiglio di cinque membri, tramite nomina diretta da parte dei Soci Fondatori: nel caso di Consiglio composto da tre membri, il Presidente è comunque nominato dalla Camera di Commercio di Arezzo - Siena, un altro consigliere è indicato dai Soci Fondatori e il terzo membro dalle altre categorie di soci se presenti o altrimenti dai Soci Fondatori; nel caso di Consiglio composto da cinque membri, il Presidente è comunque nominato dalla Ca-

mera di Commercio Arezzo - Siena, almeno altri due consiglieri vengono indicati dai Soci Fondatori e gli altri membri dalle altre categorie di soci se presenti o altrimenti dai Soci Fondatori.

3. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale della Fondazione, se ritenuto necessario, su proposta motivata del Presidente, determinandone i poteri ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente statuto. Il Direttore Generale resta in carica 3 anni ed è rinominabile. Il Vicepresidente della Fondazione è nominato invece dal Consiglio di Amministrazione.

4. Al Vicepresidente spetta la rappresentanza legale della Fondazione in caso di impedimento del Presidente o per sua delega.

5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio e i suoi componenti possono essere rieletti.



6. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, anche per rinuncia, un componente, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione. I componenti nominati dai Soci Fondatori devono essere sostituiti su designazione dei Soci Fondatori. Il componente del Consiglio così nominato resta in carica sino alla successiva Assemblea Ordinaria. Se viene a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio decade e il Presidente, anche se dimissionario, procede alla convocazione dell'Assemblea per la nomina delle nuove cariche sociali.

7. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante e-mail, pec o lettera raccomandata da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza o in altre forme ritenute idonee dal Presidente. In caso di urgenza, si provvede con comunicazione da spedirsi almeno un giorno libero prima. Il Consiglio può riunirsi anche al di fuori della sede sociale e comunque tramite mezzi di telecomunicazione idonei a consentire l'individuazione dei partecipanti.

8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

9. Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni potere per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare, spetta al Consiglio:

- a) stabilire le iniziative da assumere o promuovere, per la migliore attuazione dello scopo sociale;
- b) adottare tutte le più opportune delibere per l'utilizzazione e conservazione del patrimonio della Fondazione, periodicamente determinandone la consistenza;
- c) sottoporre all'Assemblea, previo parere del Comitato di Indirizzo (ove nominato), le linee generali del programma di attività della Fondazione per l'approvazione;
- d) licenziare la proposta di bilancio annuale da presentare all'Assemblea ai fini dell'approvazione;



- e) accettare i contributi volontari offerti dagli associati;
 - f) accettare lasciti e liberalità di terzi;
 - g) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci, nonché sulla attribuzione della qualifica di Socio;
 - h) definire i poteri delegati al Presidente o al Direttore Generale.
10. Quando un componente del Consiglio di Amministrazione riconosce l'esistenza di proprie situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con riguardo a singole iniziative promosse dalla Fondazione o sottoposte alle valutazioni dei suoi organi, le dichiara e si astiene dalla relativa deliberazione.

Articolo 10

- Presidente -

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dalla Camera di Commercio Arezzo - Siena, sentiti gli altri Soci Fondatori.
2. Il Presidente dura in carica un triennio e può essere rieletto. La carica è gratuita.
3. Spetta al Presidente la rappresentanza legale della Fondazione di fronte all'autorità giudiziaria e amministrativa ed ai terzi in genere, con facoltà di conferire procure, deleghe e mandati anche a persone estranee alla Fondazione per la trattazione di specifici affari, e con facoltà anche di riscuotere elargizioni, contributi e somme da chiunque per qualsiasi titolo, rilasciando valida quietanza di quanto incassato.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione.
5. In caso di impedimento nello svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente può essere sostituito dal Vicepresidente, se nominato.

Articolo 11

- Direttore Generale -

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che lo sceglie nell'ambito di soggetti aventi specifica esperienza e competenza nei settori rientranti negli scopi della Fondazione.
2. Con la deliberazione di nomina, il Consiglio di Amministrazione stabilisce il compenso del direttore generale.
3. Il Direttore provvede:
 - a) a dare attuazione a tutte le deliberazioni degli organi della Fondazione;
 - b) a dirigere e coordinare l'attività di competenza della Fondazione, con piena autonomia di gestione, rendendo conto al Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta;
 - c) a redigere il bilancio consuntivo e preventivo, sulla base del programma dettagliato delle attività di cui alla lettera precedente da presentare al Consiglio di Amministrazione ai fini della successiva approvazione da parte dell'Assemblea;
 - d) a svolgere tutti gli ulteriori incarichi allo stesso attribuiti o

delegati dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Comitato di Indirizzo (ove nominato).

4. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati, senza avere diritto di voto.

Articolo 12

- Organo di controllo -

1. L'Organo di controllo vigila sulla gestione finanziaria, in particolare sulla gestione delle entrate e del patrimonio della Fondazione, sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

2. Quale Organo di controllo può essere nominato sia un Revisore Unico che un Collegio di Revisori, in base a quanto stabilito all'atto della nomina.

3. In caso di nomina di un Revisore Unico, egli viene nominato dall'assemblea dei soci, scelto tra gli iscritti all'elenco dei revisori.

4. In caso di nomina del Collegio dei Revisori, esso sarà composto da tre membri, scelti tra gli iscritti all'elenco dei revisori, uno dei quali viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, uno dai Soci Fondatori mentre il Presidente del Collegio viene nominato dalla Camera di Commercio Arezzo -Siena.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni ed i membri sono rinnovabili.

I componenti dell'organo di controllo sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Indirizzo.

Articolo 13

- Comitato di Indirizzo -

1. La Fondazione può nominare un Comitato di indirizzo quale Organo Collegiale strategico, al quale competeranno gli atti fondamentali di indirizzo della Fondazione.


2. Il Comitato di Indirizzo sarà composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove) membri.

3. I componenti del Comitato di Indirizzo restano in carica tre anni, possono essere riconfermati e revocati per giusta causa o per il venir meno del rapporto fiduciario.

4. I componenti cessati per qualunque causa nel corso del mandato sono sostituiti e i sostituti, nominati dall'Assemblea, durano in carica fino alla scadenza naturale del Comitato di Indirizzo.

5. L'Organo Amministrativo, ove nominato, è invitato permanente alle riunioni del Comitato di Indirizzo con diritto di parola.

6. I membri del Comitato di indirizzo sono eletti dall'Assemblea, che ne nomina il Presidente, fermo il parere favorevole dei Soci Fondatori, che devono comunque avere la maggioranza dei membri del Comitato



Alfredo (uac)

di indirizzo.

7. Il Presidente del Comitato di Indirizzo, ove nominato, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con ruolo consultivo.

Articolo 14

- Poteri del Comitato di Indirizzo -

Il Comitato di Indirizzo, ove nominato approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione medesima effettuata dall'Organo Amministrativo.

In particolare:

- a) esamina le linee generali dell'attività della Fondazione, da presentare alla Assemblea;
- b) approva o modifica eventuali regolamenti della Fondazione, quando richiesto dall'Organo Amministrativo;
- c) esprime il proprio parere non vincolante in ordine all'accettazione di eredità e legati.

3. Il Comitato di Indirizzo viene convocato dal suo Presidente mediante e-mail, pec o lettera raccomandata da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza o in altre forme ritenute idonee dal Presidente. In caso di urgenza, si provvede con comunicazione da spedirsi almeno un giorno libero prima. Il Comitato può riunirsi anche al di fuori della sede sociale.

4. Le riunioni del Comitato di Indirizzo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere del Comitato sono adottate a maggioranza dei presenti. È comunque necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri designati dai Soci Fondatori.

5. Qualora non venga nominato il Comitato di indirizzo, le sue funzioni sopra elencate saranno di competenza del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 15

- Patrimonio -

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale in beni e valori esistenti all'atto della costituzione della Fondazione;
- b) dai conferimenti e/o acquisto di beni mobili e immobili, lasciti, liberalità ed acquisti, a qualsiasi titolo realizzati, che pervengano da enti o da privati, con la specifica destinazione dell'incremento patrimoniale;
- c) dagli eventuali avanzi della gestione.
- d) dalle quote destinate al Fondo di Dotazione conferite dai nuovi soci.

2. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

3. In caso di destinazione alla Fondazione di beni mobili e immobili, lasciti e liberalità per il perseguimento di specifiche finalità, diverse dallo scopo proprio della Fondazione, si applica l'articolo 32 del codice civile.

Articolo 16

- Entrate della Fondazione -

1. La Fondazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi dei Soci, nonché eventuali contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- b) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici o privati, anche finalizzati al finanziamento o al sostegno di specifici programmi di studio, ricerca, formazione o documentazione, comunque progettati e realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- h) donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, se specificamente destinati all'attività di gestione, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto;
- i) proventi derivanti dagli impieghi del patrimonio della Fondazione o dalla alienazione di beni mobili o immobili non strumentali;
- j) altre entrate.

Articolo 17


- Divieto di distribuzione dei proventi e degli avanzi di gestione -

1. I proventi dell'attività, ivi compresi quelli provenienti dalle rendite, e l'eventuale avanzo di gestione non saranno in nessun caso distribuibili, direttamente o indirettamente, tra i Soci e devono essere reinvestiti in attività istituzionali previste dal presente statuto. In attesa di essere reinvestiti possono essere, al termine di ogni esercizio finanziario, riportati a nuovo o accantonati come riserva.

Articolo 18

- Esercizio Finanziario -

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e ha termine il 31



Alberto Cordero

dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea approva il bilancio dell'esercizio precedente composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché da una relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. Il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo i principi di chiarezza, veridicità e correttezza, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con la natura della Fondazione.

Articolo 19

- Scritture contabili e Libri della Fondazione -

1. La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili.

2. Presso la sede della Fondazione sono conservati l'elenco dei Soci distinti nelle loro diverse categorie, i documenti contabili ed extra-contabili previsti dalle normative vigenti ed i seguenti libri della Fondazione:

- a) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di indirizzo (ove istituito);
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

- Estinzione dell Fondazione -

1. Addivenendosi per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione ai sensi dell'art. 30 c.c., l'Assemblea dovrà, nominare un liquidatore con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto, comprendente almeno la metà più uno dei Soci Fondatori aventi diritto al voto.

2. Al termine della fase di liquidazione, le attività residue saranno, con delibera dell'Assemblea, devolute alla Camera di Commercio Arezzo - Siena, salvo diversa destinazione consentita dalla legge.

Articolo 21

- Disposizioni Transitorie -

1. I primi componenti degli organi della Fondazione e la relativa durata saranno stabiliti in sede di atto di trasformazione di Promo SienaArezzo S.r.l. in Fondazione.

Articolo 22

- Disciplina delle modificazioni dello Statuto -

1. Le disposizioni del presente statuto, ad esclusione delle norme che disciplinano lo scopo della Fondazione e il regime della devoluzione del patrimonio nel caso di estinzione della Fondazione, possono essere modificate con delibera dell'Assemblea dei soci con la maggioranza prevista all'art. 20.1.

2. Nel caso di trasformazione della Fondazione in Società di capitale le quote corrispondenti ai versamenti al Fondo di Dotazione, nei limiti e agli effetti dell'art. 2500 octies c.c., vengono riattribuite ai Soci Fondatori, in proporzione a quanto da loro versato o conferito e di cui deve restare traccia nel bilancio della Fondazione.

Articolo 23

- Norma finale -

1. Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.



